REGOLAMENTO DISCIPLINARE AGENTI SPORTIVI

(Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento agenti sportivi CONI, in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 16 del d.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali
Art. 2 – Ambito di applicazione soggettivo
Art. 3 – Principi del procedimento disciplinare
Art. 4 – Responsabilità disciplinare
Art. 5 – Definizioni

TITOLO II – ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 6 – Sanzioni disciplinari e limiti edittali
Art. 7 – Criteri di determinazione e di graduazione della sanzione
Art. 8 – Violazioni in materia di copertura assicurativa
Art. 9 – Violazioni in materia di aggiornamento professionale
Art. 10 – Responsabilità della società di agenti sportivi
Art. 11 – Responsabilità disciplinare dell'agente sportivo domiciliatario
Art. 12 – Recidiva e reiterazione
Art. 13 – Pluralità di violazioni
Art. 14 – Esecuzione delle sanzioni, pagamento e pubblicità
Art. 15 – Prescrizione

TITOLO III – ORGANI, COMPETENZA E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – Competenza
Art. 17 – Commissione federale agenti sportivi
Art. 18 – Commissione per gli agenti sportivi presso il CONI
Art. 19 – Astensione e ricusazione
Art. 20 – Registro delle notizie di illecito
Art. 21 – Comunicazioni
Art. 22 – Difesa e rappresentanza

TITOLO IV – PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Art. 23 – Avvio del procedimento
Art. 24 – Fase preliminare e attività istruttoria
Art. 25 – Capo di incolpazione e fissazione dell'udienza
Art. 26 – Costituzione dell'incolpato
Art. 27 – Applicazione consensuale della sanzione
Art. 28 – Udienza di discussione e istruttoria
Art. 29 – Decisione di primo grado

TITOLO V – MISURE CAUTELARI

Art. 30 – Presupposti e tipologia delle misure cautelari
Art. 31 – Procedimento cautelare
Art. 32 – Durata, revoca ed estinzione delle misure cautelari

TITOLO VI – PROCEDIMENTO DI APPELLO

Art. 33 – Ricorso alla Commissione CONI

Art. 34 – Effetti del ricorso e sospensione degli effetti della decisione

Art. 35 – Fissazione dell'udienza e trattazione

Art. 36 – Decisione di appello

TITOLO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 37 – Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

TITOLO VIII – PROCEDIMENTO PER L'ANNOTAZIONE

Art. 38 – Annotazione

Art. 39 – Procedimento per l'annotazione

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Rapporti con la giustizia federale

Art. 41 – Trattamento dei dati personali e pubblicità delle decisioni

Art. 42 – Rinvio

Art. 43 – Abrogazioni

Art. 44 – Disposizioni transitorie

Art. 45 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento agenti sportivi CONI (di seguito, «Regolamento CONI») e, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 16 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, reca la disciplina degli illeciti e delle sanzioni disciplinari riguardanti gli agenti sportivi e coloro che esercitano abusivamente la professione, nonché il relativo procedimento per l'accertamento e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

2. Il presente Regolamento costituisce attuazione e integrazione del Regolamento CONI per la parte disciplinare e recepisce le sanzioni stabilite dall'articolo 16 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218.

3. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate in conformità al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, al D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, allo Statuto del CONI, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI e al Regolamento CONI.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo Codice, i principi e le norme generali del Codice di procedura civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il regime disciplinare e sanzionatorio di cui al presente Regolamento si applica:

a) agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale;

b) agli agenti sportivi stabiliti, agli agenti sportivi domiciliati, agli agenti sportivi domiciliatari e agli agenti sportivi che operano in regime di libera prestazione di servizi su base temporanea e occasionale, con riferimento all'attività professionale svolta nel territorio italiano;

c) alle società di agenti sportivi iscritte nella corrispondente sezione del Registro nazionale, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 10;

d) a coloro i quali, in violazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 24 del Regolamento CONI, abbiano svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti nel Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo dell'iscrizione;

e) a coloro che abbiano violato l'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9 del Regolamento CONI.

2. La responsabilità disciplinare sussiste altresì per i fatti commessi anteriormente all'iscrizione nel Registro nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 8, del presente Regolamento.

3. La cancellazione dal Registro nazionale, il mancato rinnovo dell'iscrizione e la cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività non estinguono la responsabilità disciplinare per i fatti commessi nel periodo di iscrizione, né impediscono la prosecuzione del procedimento disciplinare già avviato. In tali ipotesi, ove sia irrogata la sanzione della sospensione, essa produce effetto, per il periodo residuo, a decorrere dalla data di una eventuale nuova iscrizione.

Art. 3 - Principi del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio dinanzi a un organo terzo e imparziale, della ragionevole durata e del giusto processo, in conformità all'articolo 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

2. Il procedimento disciplinare è improntato alla libertà delle forme. Gli atti e i provvedimenti sono redatti in maniera chiara e sintetica e sono validi quando raggiungono lo scopo cui sono destinati.

3. Le decisioni sono motivate e sono rese pubbliche nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41 del presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. Si intendono perentori i termini previsti nel presente Regolamento quando espressamente qualificati come tali, ovvero quando al relativo decorso sia espressamente collegata la conseguenza dell'inammissibilità, della decadenza, dell'improcedibilità, dell'inutilizzabilità, della perdita o della cessazione automatica di efficacia, o di altri effetti preclusivi o estintivi.

5. In conformità all'articolo 2, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i vizi formali che non comportino violazione dei principi di cui al comma 1 non costituiscono causa di invalidità dell'atto. I restanti vizi devono essere fatti valere con i mezzi di impugnazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 - Responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri e alla violazione delle regole di condotta stabilite:

a) dal Regolamento CONI e dal presente Regolamento;

b) dal Codice etico degli agenti sportivi adottato dal CONI ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;

c) dalle norme statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle Federazioni sportive paralimpiche, nel cui ambito l'agente sportivo opera, nonché dalle norme delle Federazioni sportive internazionali di riferimento, in quanto applicabili.

2. La responsabilità disciplinare è personale. L'illecito disciplinare è integrato dalla condotta cosciente e volontaria, commissiva od omissiva, salvo che sia diversamente disposto.

3. La responsabilità disciplinare è autonoma rispetto alla responsabilità civile e penale derivante dal medesimo fatto.

4. Il procedimento disciplinare non è sospeso per effetto della pendenza di un procedimento penale, civile o amministrativo avente ad oggetto i medesimi fatti. L'organo giudicante può nondimeno disporne la sospensione, con provvedimento motivato, quando l'accertamento dei fatti risulti pregiudiziale all'esito del diverso procedimento; la sospensione non può eccedere complessivamente dodici mesi.

5. La sentenza penale irrevocabile e i provvedimenti definitivi degli organi di giustizia sportiva fanno stato, nel procedimento disciplinare, quanto all'accertamento del fatto materiale, alla sua illiceità e all'affermazione che l'incolpato lo ha commesso.

6. Gli atti e i documenti acquisiti dall'Autorità giudiziaria, dalla Procura federale competente e dalla Procura Generale dello Sport possono essere sempre utilizzati nel procedimento disciplinare.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento CONI.

2. Nel presente Regolamento si intende, inoltre, per:

a) «Commissione federale»: la Commissione per gli agenti sportivi istituita, ai sensi dell'articolo 17, in seno a ciascuna Federazione sportiva nazionale e a ciascuna Federazione sportiva paralimpica, competente a giudicare in primo grado;

b) «Commissione CONI»: la Commissione per gli agenti sportivi istituita presso il CONI ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, dell'articolo 13 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 e degli articoli 39 e 40 del Regolamento CONI;

c) «componente istruttore»: il componente della Commissione federale cui sono attribuite, per il singolo procedimento, le funzioni istruttorie di cui all'articolo 24, con esclusione dal Collegio giudicante;

d) «Registro nazionale»: il Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI;

e) «sistema informatico centrale»: la piattaforma informatica di cui all'articolo 27 del Regolamento CONI;

f) «incolpato»: il soggetto nei cui confronti è formulato il capo di incolpazione;

g) «Parti del procedimento»: l'incolpato e, ove intervenuta, la Procura federale competente.

TITOLO II
ILLECITI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 6 - Sanzioni disciplinari e limiti edittali

1. Ferme le ipotesi di responsabilità civile e penale previste dalla normativa vigente, le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura, che consiste nel biasimo formale;

b) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da euro 250,00 a euro 10.000,00;

c) la sospensione, che consiste nell'esclusione, per un periodo da tre a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l'attività di agente sportivo;

d) l'annotazione, applicabile a coloro che abbiano svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti nel Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo dell'iscrizione, che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale per un periodo da tre a trentasei mesi.

2. La sanzione pecuniaria è applicata congiuntamente alla censura ovvero alla sospensione nelle ipotesi previste. L'organo giudicante, secondo i criteri di cui all'articolo 7, valuta se irrogarla e ne determina la misura entro la fascia indicata per ciascuna violazione.

3. La sospensione comporta, per tutta la sua durata:

a) il divieto di stipulare nuovi contratti di mandato sportivo e di depositarli nel sistema informatico centrale;

b) il divieto di compiere qualsiasi atto riservato all'agente sportivo, anche indirettamente, per interposta persona o avvalendosi di altro agente sportivo, di una società di agenti sportivi o di soggetti non iscritti;

c) l'annotazione del provvedimento nel Registro nazionale;

d) la sospensione dell'efficacia dell'eventuale accordo di collaborazione professionale stipulato in qualità di agente sportivo domiciliatario.

4. La sospensione non pregiudica la validità dei contratti di mandato sportivo in essere alla data di efficacia del provvedimento; restano salvi i compensi maturati per l'attività lecitamente svolta sino a tale momento.

5. Resta ferma la cancellazione dal Registro nazionale quale effetto della sanzione definitiva della sospensione, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera d), del Regolamento CONI. Qualora la cancellazione sia stata disposta quale effetto di sanzione disciplinare, la nuova domanda di iscrizione non può essere presentata prima della scadenza del periodo di sospensione stabilito nel provvedimento sanzionatorio definitivo.

5-bis. Oltre alla sanzione principale irrogata, nei confronti dell'agente sportivo o dell'agente sportivo stabilito che abbia violato i principi posti dal Regolamento CONI, dal presente Regolamento o dai regolamenti della Federazione sportiva nazionale, della Federazione sportiva paralimpica o della Federazione sportiva internazionale nel cui ambito opera, può essere applicata la misura accessoria del divieto di assumere la qualità di agente sportivo domiciliatario per un periodo non superiore a 36 mesi, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione accertata.

6. Le sanzioni previste per le singole violazioni disciplinari sono le seguenti:

a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 7 del Regolamento CONI (contratto di mandato sportivo), ferme le ipotesi di nullità e di inefficacia ivi stabilite: censura e possibile applicazione di sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento CONI (incompatibilità e conflitto di interessi): sospensione e possibile applicazione di sanzione pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.000,00. Per le violazioni meramente formali ovvero da omessa dichiarazione relative a un conflitto di interessi superabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento CONI, la sospensione non può superare i 12 mesi. Per le violazioni dei commi 3, 4, 5, 6 del medesimo articolo 6 del Regolamento CONI, nonché dei commi 3, 4, 5, 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si applicano la sospensione da 12 a 36 mesi e la sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 10.000,00 euro;

c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 4 del Regolamento CONI (doveri e obblighi nell'esercizio dell'attività): censura ovvero sospensione; qualora sia irrogata la censura, è possibile applicare una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00; qualora sia irrogata la sospensione, è possibile applicare una sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00;

d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 8 del Regolamento CONI (compenso): sospensione e possibile applicazione di sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 30 del Regolamento CONI (società di agenti sportivi): censura ovvero sospensione; qualora sia irrogata la censura, è possibile applicare una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00; qualora sia irrogata la sospensione, è possibile applicare una sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00;

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e degli articoli 43 e 44 del Regolamento CONI (tutela dei minori): sospensione e possibile applicazione di sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00. Per le violazioni di cui al comma 4 dell'articolo 44 del Regolamento CONI e comma 4 dell'articolo 10 decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, la sospensione non può superare i 6 mesi. Per le violazioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 44 del Regolamento CONI e commi 2 e 3 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 37 del 2021 si applicano la sospensione da 18 a 36 mesi e la sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 10.000,00 euro;

g) per la violazione di disposizioni del Codice etico degli agenti sportivi e del Regolamento CONI, la cui sanzione non sia qui espressamente regolamentata: censura ovvero sospensione; qualora sia irrogata la censura, è possibile applicare una eventuale sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00; qualora sia irrogata la sospensione, è possibile applicare una sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00.

7. Per la violazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 24, comma 1, del Regolamento CONI, da parte di coloro che abbiano svolto l'attività di agente sportivo senza essere iscritti nel Registro nazionale, anche in conseguenza di cancellazione o di mancato rinnovo, si applica la sanzione dell'annotazione per un periodo da tre a trentasei mesi, secondo il procedimento di cui al Titolo VIII. Tale violazione comporta, inoltre, la segnalazione all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 348 del codice penale.

8. Costituisce autonomo illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione da sei a trentasei mesi e con la sanzione pecuniaria da euro 2.501,00 a euro 10.000,00, lo svolgimento dell'attività di agente sportivo, anche indirettamente o per interposta persona, durante il periodo di efficacia di un provvedimento di sospensione o di una misura cautelare inibitoria.

9. Ferme restando le ipotesi di correità di cui all'articolo 348 del codice penale, e ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, le singole Federazioni sportive nazionali e le Federazioni sportive paralimpiche irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle società sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che si siano avvalsi delle prestazioni, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.

Art. 7 - Criteri di determinazione e di graduazione della sanzione

1. L'organo giudicante determina la sanzione da applicare nel rispetto dei principi di proporzionalità ed efficacia, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della colpa e dell'eventuale sussistenza del dolo, dell'eventuale recidiva, del danno arrecato al soggetto assistito, ai terzi o all'ordinamento sportivo, del vantaggio conseguito, della condotta tenuta successivamente al fatto e di ogni altra circostanza rilevante ai fini della valutazione della condotta.

2. Per le sanzioni pecuniarie, l'organo giudicante valuta se irrogarle e ne gradua l'importo all'interno delle fasce previste dagli articoli 6, 8, 9 e 10, in base ai medesimi criteri di cui al comma 1.

3. Costituiscono circostanze attenuanti:

a) l'avere spontaneamente eliminato o attenuato le conseguenze dannose o pericolose del fatto prima dell'apertura del procedimento disciplinare;

b) l'avere prestato collaborazione fattiva all'accertamento dei fatti;

c) la tenuità del fatto e l'assenza di pregiudizio per il soggetto assistito e per l'ordinamento sportivo;

d) l'assenza di precedenti disciplinari nel quinquennio antecedente.

4. Costituiscono circostanze aggravanti:

a) l'avere commesso il fatto in danno di un lavoratore sportivo minore di età;

b) l'avere commesso il fatto con abuso della fiducia riposta dal soggetto assistito ovvero con artifici o raggiri;

c) l'avere tratto dalla condotta un rilevante vantaggio economico;

d) l'avere posto in essere una pluralità di condotte omogenee, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno;

e) l'avere commesso il fatto nell'esercizio di funzioni di tutor, di agente sportivo domiciliatario ovvero di legale rappresentante o amministratore di una società di agenti sportivi.

5. In presenza di una o più circostanze attenuanti, la sanzione è diminuita fino a un terzo. In presenza di una o più circostanze aggravanti, la sanzione è aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, l'organo giudicante procede alla loro comparazione e determina la sanzione con motivazione specifica.

6. Quando il fatto è di particolare tenuità e la condotta è occasionale, l'organo giudicante può limitarsi a irrogare la censura, anche in luogo della sanzione edittalmente prevista, con motivazione specifica.

Art. 8 - Violazioni in materia di copertura assicurativa

1. Costituiscono autonomi illeciti disciplinari le seguenti violazioni dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'articolo 10 del Regolamento CONI:

a) l'omessa stipula della polizza di responsabilità civile professionale prima dell'iscrizione al Registro nazionale o entro i termini previsti per il rinnovo;

b) il mancato rinnovo della polizza per tutta la durata dell'iscrizione nel Registro nazionale;

c) il deposito, nel sistema informatico centrale, di attestazione assicurativa non conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, del Regolamento CONI, ovvero alle determinazioni assunte in materia di massimali dalla Commissione CONI;

d) l'omessa comunicazione al soggetto assistito degli estremi della polizza prima della sottoscrizione del contratto di mandato sportivo, ovvero la mancata comunicazione delle variazioni sopravvenute rilevanti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del Regolamento CONI;

e) la produzione, il deposito o l'esibizione di attestazioni assicurative inesatte, incomplete, contraffatte o comunque non veritiere.

2. Salva la sussistenza di più grave illecito disciplinare, le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate come segue:

a) per le violazioni di cui alle lettere a) e b), con la sospensione da tre a dodici mesi e con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00; nei casi di particolare gravità, accertati in relazione alla durata della scopertura e al numero di mandati sportivi in corso nel periodo interessato, la sospensione può essere elevata fino a trentasei mesi;

b) per le violazioni di cui alle lettere c) e d), con la censura ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.000,00, a seconda della gravità e dell'eventuale pregiudizio arrecato al soggetto assistito;

c) per la violazione di cui alla lettera e), con la sospensione da dodici a trentasei mesi e con la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00; il provvedimento disciplinare definitivo che accerti tale violazione è trasmesso senza indugio alla Commissione CONI ai fini dell'aggiornamento sul Registro nazionale e, ove ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria competente.

3. In caso di recidiva specifica, ai sensi dell'articolo 12, la sanzione è aumentata di un terzo nel minimo e nel massimo.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche nei confronti dell'agente sportivo stabilito, dell'agente sportivo domiciliato e dell'agente sportivo che opera in regime di libera prestazione di servizi, con riferimento all'attività professionale svolta nel territorio italiano.

5. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo, la violazione dell'obbligo assicurativo rileva altresì ai fini della cancellazione dal Registro nazionale ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 33, comma 2, lettera b), del Regolamento CONI e, nei casi più gravi, ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 9 - Violazioni in materia di aggiornamento professionale

1. Costituiscono autonomi illeciti disciplinari le seguenti violazioni dell'obbligo di aggiornamento professionale previsto dall'articolo 9 del Regolamento CONI:

a) il mancato assolvimento, totale o parziale, del requisito annuale minimo di venti ore entro il termine del 1° novembre di ciascun anno, salvi i casi di esonero concesso ai sensi del medesimo articolo;

b) l'omesso caricamento, nei termini prescritti, dei certificati di frequenza attestanti le attività formative svolte nel sistema informatico centrale;

c) la produzione o il deposito di attestazioni di frequenza inesatte, alterate, contraffatte o comunque non veritiere;

d) l'elusione fraudolenta dei sistemi di verifica della partecipazione effettiva alle attività formative accreditate, ivi compreso il ricorso a qualsiasi modalità tecnica o espediente finalizzati a simulare una frequenza non avvenuta.

2. Salva la sussistenza di più grave illecito disciplinare, le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate come segue, tenuto conto del criterio di proporzionalità rispetto all'entità dell'inadempimento:

a) in caso di inadempimento parziale con monte ore mancanti inferiore al cinquanta per cento del minimo annuale, con la censura ovvero con la sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00;

b) in caso di inadempimento parziale con monte ore mancanti pari o superiore al cinquanta per cento del minimo annuale, ovvero in caso di inadempimento totale, con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00;

c) in caso di reiterazione dell'inadempimento per due annualità consecutive, con la sospensione da tre a dodici mesi, ferma restando la possibilità di irrogare anche la sanzione pecuniaria nei limiti di cui alla lettera b);

d) in caso di reiterazione dell'inadempimento per tre o più annualità consecutive, con la sospensione da dodici a trentasei mesi;

e) per le violazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, con la sospensione da dodici a trentasei mesi e con la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00; il provvedimento disciplinare definitivo è trasmesso senza indugio alla Commissione CONI per le determinazioni sul Registro nazionale e, ove ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria competente.

3. Ai fini della valutazione della reiterazione di cui al comma 2, lettere c) e d), si computa il numero di annualità consecutive nelle quali l'agente sportivo non abbia assolto l'obbligo formativo, indipendentemente dall'avvio o dalla conclusione di un procedimento disciplinare per le annualità precedenti.

4. In caso di recidiva specifica per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), la sanzione è aumentata di un terzo nel minimo e nel massimo.

5. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo, il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale costituisce causa ostativa alla nuova iscrizione e al rinnovo dell'iscrizione nel Registro nazionale ai sensi degli articoli 9, comma 9, 29 e 31 del Regolamento CONI.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'agente sportivo stabilito, all'agente sportivo domiciliato e agli agenti sportivi soci di una società di agenti sportivi, con riferimento all'attività professionale svolta nel territorio italiano.

Art. 10 - Responsabilità della società di agenti sportivi

1.. Le sanzioni disciplinari sono irrogate all'agente sportivo socio, amministratore o legale rappresentante che abbia posto in essere la condotta e si estendono alla società nei casi e nei limiti previsti dal presente articolo.

2. Quando l'illecito disciplinare è commesso dall'agente sportivo nella qualità di socio, di amministratore munito di poteri di gestione o di legale rappresentante della società, nell'esercizio dei relativi poteri e nell'interesse o a vantaggio della società, della sanzione pecuniaria irrogata all'agente sportivo risponde in solido la società.

3. La sospensione irrogata all'agente sportivo socio munito di legale rappresentanza comporta, per la medesima durata, l'impossibilità per la società di sottoscrivere contratti di mandato sportivo e di compiere qualsiasi atto riservato all'agente sportivo, salvo che la società disponga di altro socio munito di legale rappresentanza regolarmente iscritto nel Registro nazionale e non sospeso.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 non pregiudicano la validità dei contratti di mandato sportivo in essere alla data di efficacia del provvedimento; restano salvi i compensi maturati per l'attività lecitamente svolta sino a tale momento.

5. Il procedimento disciplinare è unico e si svolge nei confronti dell'agente sportivo. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, il capo di incolpazione è comunicato anche alla società, la quale può partecipare al procedimento con le facoltà riconosciute all'incolpato dagli articoli 26 e 28.

6. Qualora dal procedimento disciplinare emerga il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 2, del Regolamento CONI, l'organo procedente trasmette senza indugio gli atti alla Commissione CONI per le determinazioni di competenza ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del medesimo Regolamento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società di agenti sportivi aventi sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o nella Confederazione svizzera, iscritte nel Registro nazionale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera f), del Regolamento CONI.

Art. 11 - Responsabilità disciplinare dell'agente sportivo domiciliatario

1. L'agente sportivo domiciliatario risponde, ai sensi del presente Regolamento, qualora abbia dato corso alla domiciliazione in assenza o in difetto dei requisiti prescritti dall'articolo 23 del Regolamento CONI, e qualora, nell'ambito del mandato congiunto, non abbia impedito o tempestivamente segnalato condotte dell'agente sportivo domiciliato costituenti violazione delle norme del Regolamento CONI, ovvero abbia omesso gli accertamenti e le comunicazioni di cui all'articolo 23, comma 9, del Regolamento CONI.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono sanzionate con la censura ovvero, nei casi di maggiore gravità o di reiterazione, con la sospensione da tre a dodici mesi; in entrambe le ipotesi può essere applicata una sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Resta ferma la responsabilità solidale dell'agente sportivo domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato per gli atti compiuti nell'esecuzione del contratto di mandato sportivo, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento CONI, nonché ogni responsabilità civile e penale secondo la disciplina legislativa vigente.

Art. 12 - Recidiva e reiterazione

1. È configurabile l'ipotesi di recidiva specifica quando l'agente sportivo commetta la medesima violazione entro un quinquennio dalla irrogazione di una precedente sanzione definitiva per la stessa fattispecie.

2. È configurabile l'ipotesi di recidiva generica quando l'agente sportivo, già destinatario di una sanzione disciplinare definitiva diversa dalla censura, commetta entro un quinquennio una diversa violazione.

3. In caso di recidiva specifica la sanzione è aumentata di un terzo nel minimo e nel massimo; in caso di recidiva generica l'organo giudicante tiene conto del precedente disciplinare ai fini della graduazione della sanzione ai sensi dell'articolo 7.

4. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi 1 e 2 si ha riguardo alla data di commissione del nuovo fatto e alla data in cui la precedente decisione è divenuta definitiva.

Art. 13 - Pluralità di violazioni

1. Quando con una sola condotta sono violate più disposizioni, ovvero quando con più condotte esecutive di un medesimo disegno sono commesse più violazioni, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino alla metà.

2. Quando le violazioni non sono riconducibili a un medesimo disegno, si applicano le sanzioni previste per ciascuna di esse; le sanzioni pecuniarie si cumulano, ferma restando la determinazione unitaria dell'eventuale periodo di sospensione, che non può comunque eccedere trentasei mesi.

3. I procedimenti disciplinari pendenti dinanzi al medesimo organo e relativi a fatti connessi, ovvero al medesimo incolpato, possono essere riuniti, anche d'ufficio, con provvedimento del Presidente del Collegio.

Art. 14 - Esecuzione delle sanzioni, pagamento e pubblicità

1. La decisione di primo grado è esecutiva a decorrere dalla data del suo deposito, salvo quanto previsto dall'articolo 34 in materia di sospensione degli effetti.

2. La sanzione pecuniaria irrogata è dovuta alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

3. Su istanza motivata dell'interessato, presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, l'organo che ha irrogato la sanzione pecuniaria può autorizzare il pagamento rateale, per un periodo non superiore a dodici mesi.

4. Il mancato pagamento, ovvero il mancato pagamento di due rate consecutive, comporta la sospensione dell'agente sportivo dal Registro nazionale sino all'integrale adempimento, previa diffida con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni. Il provvedimento è adottato dalla Commissione CONI ed è annotato nel Registro nazionale.

5. Le sanzioni disciplinari definitive, a eccezione della censura, sono pubblicate nell'apposita area del Registro nazionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), del Regolamento CONI, per tutta la durata della sanzione e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla definitività del provvedimento.

6. I provvedimenti di sospensione e di annotazione sono comunicati senza indugio alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica competente, ovvero al CIP, per i conseguenti provvedimenti di competenza dell'ordinamento federale.

Art. 15 - Prescrizione

1. L'azione disciplinare deve essere esercitata, mediante formulazione del capo di incolpazione, entro tre anni dal giorno di commissione del fatto ovvero, nelle ipotesi di condotta permanente o reiterata, dal giorno della cessazione della condotta.

2. Per le violazioni degli obblighi assicurativi e di aggiornamento professionale il termine decorre dalla scadenza del termine previsto per l'adempimento.

3. Il termine di cui al comma 1 è interrotto dalla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento disciplinare, nonché dagli atti di cui agli articoli 24, 25 e 33. A seguito dell'interruzione decorre un nuovo termine di pari durata; il termine complessivo non può comunque eccedere cinque anni dalla commissione del fatto.

4. Il termine è sospeso per la durata della eventuale sospensione del procedimento disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

5. Il procedimento disciplinare, una volta formulato il capo di incolpazione, deve concludersi con decisione di primo grado entro il termine di sei mesi e, nel grado di appello, entro l'ulteriore termine di sei mesi dal deposito del ricorso, salvo sospensione.

TITOLO III
ORGANI, COMPETENZA E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 - Competenza

1. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente Regolamento e ad irrogare le relative sanzioni spetta, in primo grado, alla Commissione federale istituita in seno alla Federazione sportiva nazionale o alla Federazione sportiva paralimpica nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

2. Qualora la violazione non sia riferibile all'ambito di una specifica Federazione, ovvero l'agente sportivo operi nell'ambito di più Federazioni, è competente la Commissione federale presso la quale è pervenuta per prima la notizia di illecito. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione alla Commissione CONI e alle altre Federazioni interessate, le quali non possono procedere per i medesimi fatti.

3. Per le violazioni commesse nell'ambito del CIP, la competenza spetta alla Commissione federale istituita presso il CIP.

4. La Commissione CONI giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale e può annullare, confermare o riformare le sanzioni da questa irrogate.

5. Le questioni di competenza sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di discussione del giudizio di primo grado. Sulle questioni di competenza tra Commissioni federali decide, con provvedimento non impugnabile, la Commissione CONI.

Art. 17 - Commissione federale agenti sportivi

1. È istituita in seno a ciascuna Federazione sportiva nazionale, a ciascuna Federazione sportiva paralimpica e al CIP la Commissione per gli agenti sportivi federale (Commissione federale), competente a giudicare in primo grado secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Ai fini di quanto al comma 1, la Commissione federale è composta da almeno quattro componenti, nominati secondo i rispettivi ordinamenti federali fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità,

professionalità e indipendenza. I componenti non possono essere iscritti nel Registro nazionale né in albi o elenchi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo, né trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le materie trattate.

3. La Commissione federale giudica in composizione collegiale. Il Collegio giudicante è costituito da tre componenti, designati di volta in volta dal Presidente, che può farne parte.

4. Il componente istruttore nominato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), non fa parte del Collegio giudicante, non partecipa alla deliberazione e non sottoscrive la decisione. Le Federazioni assicurano che la composizione della Commissione federale consenta, per ciascun procedimento, la designazione del componente istruttore in aggiunta ai componenti del Collegio.

5. Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti. La decisione è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore designato tra i componenti del Collegio.

6. Più Federazioni sportive nazionali o Federazioni sportive paralimpiche possono convenire, dandone comunicazione alla Commissione CONI, l'istituzione di una Commissione federale comune, competente per i procedimenti relativi ai rispettivi ambiti.

Art. 18 - Commissione per gli agenti sportivi presso il CONI

1. La Commissione CONI, nella composizione e con le attribuzioni di cui agli articoli 39 e 40 del Regolamento CONI, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni della Commissione federale.

2. La Commissione CONI giudica con collegio di tre componenti designato dal Presidente, che può farne parte.

3. Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti. La decisione è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore.

4. Il componente che abbia partecipato all'adozione di una misura cautelare non è per ciò solo incompatibile con la successiva trattazione del merito, salvo quanto previsto dall'articolo 19.

Art. 19 - Astensione e ricusazione

1. Il componente del Collegio e il componente istruttore hanno l'obbligo di astenersi e possono essere ricusati dall'incolpato quando:

a) hanno interesse nel procedimento o in altro vertente su questione identica;

b) essi stessi, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente o un loro parente o affine entro il quarto grado, sono parte del procedimento o hanno rapporti di credito o debito o altro rapporto giuridico rilevante con l'incolpato;

c) hanno dato consiglio o prestato patrocinio nella questione oggetto del procedimento, ovvero ne hanno conosciuto come componenti di altro organo, come rappresentanti di una parte o come testimoni;

d) ricorre grave inimicizia o vincolo di amicizia o di comunanza di interessi con l'incolpato o con il soggetto assistito;

e) ricorre altra grave ragione di convenienza.

2. La dichiarazione di astensione è presentata al Presidente della Commissione, che decide senza formalità e provvede alla sostituzione. Sull'astensione del Presidente decide il Vicepresidente ovvero, in mancanza, il componente più anziano.

3. L'istanza di ricusazione è proposta, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla conoscenza della composizione del Collegio ovvero della nomina del componente istruttore; essa è motivata e documentata. Sull'istanza decide la Commissione, in composizione diversa da quella ricusata, con provvedimento non impugnabile, entro dieci giorni. L'istanza non sospende il procedimento, salvo diversa determinazione del Presidente.

4. Sulla ricusazione di componenti della Commissione federale può decidere, ove i rispettivi regolamenti federali lo prevedano, l'organo di giustizia federale competente secondo il Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 20 - Registro delle notizie di illecito

1. Presso ciascuna Commissione federale è istituito un registro nel quale devono essere annotate, con numero progressivo e data di ricezione, le notizie di illecito pervenute, il nominativo dell'agente sportivo cui ciascuna di esse si riferisce e i provvedimenti assunti.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti di non luogo a procedere, le decisioni di primo grado, le decisioni rese in grado di appello e i provvedimenti cautelari.

3. Il registro è tenuto in forma informatica nell'area del sistema informatico centrale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), del Regolamento CONI, secondo le modalità stabilite nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, del medesimo Regolamento.

4. La Commissione federale trasmette alla Commissione CONI, con cadenza almeno semestrale, l'elenco aggiornato dei procedimenti iscritti nel registro e dei relativi esiti.

Art. 21 - Comunicazioni

1. La Commissione federale e la Commissione CONI inviano alle Parti del procedimento i provvedimenti assunti e ogni comunicazione relativa ai procedimenti disciplinari a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in assenza, a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria, esclusivamente agli indirizzi risultanti dal Registro nazionale.

2. È obbligo dell'agente sportivo mantenere aggiornati i recapiti risultanti dal Registro nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento CONI. Le comunicazioni effettuate ai recapiti ivi risultanti si considerano validamente eseguite.

3. Nei confronti dei soggetti non iscritti nel Registro nazionale le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri ovvero, in mancanza, presso la residenza o l'ultimo domicilio conosciuto.

Art. 22 - Difesa e rappresentanza

1. L'incolpato può stare in giudizio personalmente ovvero a mezzo di un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi al primo atto difensivo.

2. L'incolpato ha in ogni caso facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Gli atti del procedimento sono depositati presso la segreteria dell'organo procedente ovvero resi disponibili nell'area disciplinare del sistema informatico centrale; l'incolpato e il suo difensore hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

TITOLO IV
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO

Art. 23 - Avvio del procedimento

1. La notizia di illecito può pervenire alla Commissione federale tramite:

a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta e contenente gli elementi sufficienti a identificare l'esponente, nonché l'indicazione chiara del nome e cognome dell'agente sportivo i cui comportamenti sono oggetto di segnalazione, dei fatti e delle ragioni della segnalazione e degli eventuali documenti e mezzi di prova;

b) segnalazione della Procura federale istituita presso la Federazione nell'ambito della quale sono accaduti i fatti, che, a sua volta, abbia ricevuto una notizia con le medesime caratteristiche di procedibilità previste alla lettera a);

c) segnalazione della Commissione CONI che abbia avuto contezza di un possibile illecito, anche in esito agli accertamenti e ai controlli previsti dal Regolamento CONI;

d) segnalazione della Federazione sportiva nazionale, della Federazione sportiva paralimpica o del CIP competenti.

2. La Commissione federale non procede su notizie prive degli elementi sufficienti a identificare l'esponente ovvero l'agente sportivo oggetto della segnalazione.

3. La notizia di illecito è immediatamente annotata nel registro di cui all'articolo 20.

Art. 24 - Fase preliminare e attività istruttoria

1. Ricevuta la notizia di illecito, il Presidente della Commissione federale:

a) verifica senza indugio se la notizia sia pervenuta nelle forme previste dal presente Regolamento. In caso contrario, la Commissione non procede sulla base di segnalazioni anonime prive di elementi specifici, verificabili e documentati. Le segnalazioni anonime circostanziate possono dare origine ad accertamenti preliminari d'ufficio. Il provvedimento è annotato nel registro di cui all'articolo 20 ed è comunicato all'esponente, ove individuabile, e alla Commissione CONI;

b) quando non debba procedere nei modi di cui alla lettera a), senza indugio: i) nomina il componente istruttore, scelto tra i componenti della Commissione federale, il quale non entra a far parte del Collegio giudicante; ii) forma il Collegio giudicante e ne designa il relatore tra i componenti; iii) fissa la data della riunione preliminare, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria.

2. Non può essere nominato componente istruttore chi versi in una delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il componente istruttore esercita le proprie funzioni in autonomia e non riceve istruzioni dal Collegio giudicante.

3. Il provvedimento di cui al comma 1, lettera b), unitamente all'esposto o all'atto di segnalazione, è trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione, il quale nel termine perentorio di quindici giorni successivi ha facoltà di far pervenire al componente istruttore memorie e documenti.

4. Il componente istruttore svolge gli accertamenti necessari alla verifica della fondatezza della notizia di illecito. In particolare:

a) acquisisce atti, documenti e dati presso il Registro nazionale, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche e il CIP;

b) può chiedere alla Procura federale competente il compimento di specifici atti di indagine e acquisire gli atti dalla stessa formati, nonché quelli provenienti dall'Autorità giudiziaria;

c) assume informazioni e dichiarazioni dalle persone informate sui fatti, redigendo sintetico verbale;

d) può disporre l'audizione dell'agente sportivo segnalato, il quale ha facoltà di farsi assistere da un difensore.

5. I soggetti tesserati o affiliati presso una Federazione sportiva nazionale o paralimpica sono tenuti a rispondere alle convocazioni e alle richieste del componente istruttore. La mancata presentazione o la mancata risposta, in assenza di giustificato motivo, è segnalata alla Procura federale competente per quanto di ragione.

6. L'attività istruttoria si conclude entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla nomina del componente istruttore. Su istanza motivata di quest'ultimo, il Presidente della Commissione federale può prorogare il termine perentorio una sola volta, per ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione all'interessato. Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine perentorio non possono essere utilizzati ai fini della decisione; restano in ogni caso utilizzabili gli atti acquisiti dall'Autorità giudiziaria, dalla Procura federale competente e dalla Procura Generale dello Sport.

7. Conclusa l'attività istruttoria, il componente istruttore forma una relazione nella quale espone i fatti accertati, le fonti di prova acquisite, le deduzioni difensive eventualmente presentate e le proprie conclusioni, e la presenta alla riunione preliminare del Collegio.

8. Il Collegio, esaminata la relazione e sentito il componente istruttore, che non partecipa alla deliberazione:

a) qualora la notizia di illecito risulti manifestamente infondata, ovvero i fatti non siano disciplinarmente rilevanti, definisce il procedimento con la formula «non luogo a provvedimento disciplinare»;

b) qualora ritenga vi siano elementi sufficienti per procedere all'accertamento disciplinare, formula il capo di incolpazione e provvede ai sensi dell'articolo 25.

9. Il provvedimento di cui al comma 8, lettera a), è comunicato all'interessato, all'esponente e alla Commissione CONI ed è annotato nel registro di cui all'articolo 20.

Art. 25 - Capo di incolpazione e fissazione dell'udienza

1. Nel capo di incolpazione sono descritti i fatti addebitati, sono enunciate le norme che si assumono violate e sono indicate le fonti di prova acquisite.

2. Con il medesimo provvedimento il Collegio fissa l'udienza per la discussione, alla quale l'incolpato ha facoltà di comparire, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza

stessa per presentare un atto di costituzione contenente le difese e le eventuali richieste di prova, nonché per produrre documenti.

3. Il provvedimento è comunicato all'incolpato senza indugio e, nei casi di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, anche alla società di agenti sportivi. Tra la data della comunicazione e quella dell'udienza devono intercorrere non meno di trenta giorni.

4. Dell'avvenuta formulazione del capo di incolpazione è data comunicazione alla Commissione CONI e, ove il procedimento sia stato avviato su sua segnalazione, alla Procura federale competente.

Art. 26 - Costituzione dell'incolpato

1. L'atto di costituzione può essere sottoscritto dall'incolpato ovvero da un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, da allegarsi all'atto di costituzione.

2. Con l'atto di costituzione l'incolpato può depositare documenti, chiedere di essere ascoltato personalmente, chiedere che siano assunte le dichiarazioni di persone informate sui fatti o di periti, le quali possono essere anche rese in forma scritta e allegate all'atto di costituzione, purché sottoscritte dal dichiarante con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

3. La mancata costituzione non impedisce la prosecuzione del procedimento e non costituisce ammissione dei fatti contestati.

Art. 27 - Applicazione consensuale della sanzione

1. Anteriormente allo svolgimento dell'udienza di discussione, l'incolpato può convenire con il componente istruttore l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura, in conformità all'articolo 28 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

2. La sanzione convenuta non può essere inferiore di oltre un terzo rispetto a quella altrimenti irrogabile per la violazione contestata.

3. L'accordo è redatto per iscritto ed è sottoscritto dall'incolpato, ovvero dal difensore munito di procura speciale, e dal componente istruttore. Esso contiene l'ammissione dei fatti come descritti nel capo di incolpazione, la rinuncia alle eccezioni e alle richieste istruttorie già formulate e l'impegno al pagamento della sanzione pecuniaria eventualmente convenuta nel termine di cui all'articolo 14, comma 3.

4. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione indicata, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione succintamente motivata, depositata e comunicata ai sensi dell'articolo 29. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e non è impugnabile.

5. Qualora il Collegio non reputi corretta la qualificazione dei fatti ovvero congrua la sanzione convenuta, dichiara l'inefficacia dell'accordo con provvedimento succintamente motivato e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. L'accordo non è rinnovabile e non è utilizzabile ai fini della decisione di merito.

6. L'applicazione consensuale della sanzione è esclusa:

a) nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 12;

b) per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f), e comma 9;

c) per le violazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettera e), e 9, comma 1, lettere c) e d);

d) quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b).

7. La sanzione applicata ai sensi del presente articolo è eseguita, annotata e pubblicata secondo le disposizioni dell'articolo 14 e rileva ai fini della recidiva.

Art. 28 - Udienza di discussione e istruttoria

1. All'udienza di discussione l'incolpato può comparire personalmente ovvero rappresentato da un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, e può farsi assistere da un difensore.

2. Il componente istruttore partecipa all'udienza di discussione e illustra la relazione di cui all'articolo 24, comma 7, formulando le proprie conclusioni. Egli non partecipa alla deliberazione del Collegio.

3. L'udienza di discussione può essere differita, d'ufficio o su richiesta dell'incolpato, solo per legittimo impedimento adeguatamente provato. Con il provvedimento di differimento, disposto dal Presidente del Collegio e comunicato all'incolpato, è altresì fissata la nuova udienza di discussione, che deve essere celebrata non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui era stata fissata la prima udienza. I termini per la costituzione decorrono comunque dalla data della prima udienza, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, oggetto di valutazione da parte del Collegio.

4. All'udienza di discussione sono assunti i mezzi di prova richiesti dall'incolpato e ritenuti ammissibili e rilevanti dal Collegio, ed è ascoltato l'incolpato che ne abbia fatto richiesta. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. L'incolpato ha in ogni caso diritto di prendere la parola per ultimo.

5. Qualora non sia possibile assumere in tutto o in parte le prove nel corso dell'udienza, anche per mancata comparizione dovuta a legittimo impedimento adeguatamente comprovato e documentato dell'incolpato, qualora abbia chiesto di essere sentito o si sia costituito in proprio, ovvero di chi debba essere ascoltato, può essere fissata una successiva udienza entro e non oltre trenta giorni.

6. Il Collegio non può disporre d'ufficio l'assunzione di prove se non ritenute indispensabili ai fini della decisione e salva l'acquisizione, anche presso terzi, di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

7. I soggetti tesserati o affiliati presso una Federazione sportiva nazionale o paralimpica sono tenuti a rispondere alle convocazioni e alle richieste del Collegio. La mancata presentazione o la mancata risposta, in assenza di giustificato motivo, è segnalata alla Procura federale competente per quanto di ragione.

8. Dell'udienza è redatto processo verbale in forma succinta.

9. Al termine dell'udienza il Collegio trattiene il procedimento in decisione.

Art. 29 - Decisione di primo grado

1. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni, dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

2. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, e può essere di proscioglimento ovvero di irrogazione della sanzione disciplinare.

3. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del Collegio ed è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore. Il componente istruttore non partecipa alla deliberazione e non sottoscrive la decisione.

4. La decisione è depositata presso la Commissione federale ed è comunicata all'incolpato, alla Commissione CONI e, ove il procedimento sia stato avviato su sua segnalazione, alla Procura federale competente. Nei casi di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, la decisione è comunicata anche alla società di agenti sportivi.

5. La decisione è annotata nel registro delle notizie di illecito di cui all'articolo 20.

6. La decisione è esecutiva a decorrere dalla data del suo deposito.

TITOLO V
MISURE CAUTELARI

Art. 30 - Presupposti e tipologia delle misure cautelari

1. Nel corso del procedimento disciplinare, ovvero in via d'urgenza prima della formulazione del capo di incolpazione, la Commissione competente o, nei casi di urgenza di cui all'articolo 31, comma 2, il suo Presidente, può adottare misure cautelari, per fatti di particolare gravità, quando ricorrano congiuntamente:

a) gravi e concordanti indizi di violazione delle norme del presente Regolamento, del Regolamento CONI;

b) il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta ulteriori violazioni della stessa specie di quella per cui si procede, ovvero che, nelle more del procedimento, derivino pregiudizi gravi e difficilmente reversibili per i soggetti assistiti, per il regolare svolgimento dell'attività sportiva o per l'integrità del Registro nazionale.

2. Le misure cautelari adottabili sono:

a) la sospensione cautelare temporanea dell'iscrizione nel Registro nazionale, con contestuale annotazione nel Registro;

b) la sospensione del potere di depositare nuovi contratti di mandato sportivo nel sistema informatico centrale;

c) il divieto temporaneo di esercizio dell'attività di agente sportivo nel territorio nazionale;

d) l'obbligo di deposito di documenti, atti o garanzie finanziarie a tutela dei diritti dei mandanti.

3. La misura cautelare è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità rispetto alla sanzione prevedibilmente irrogabile all'esito del procedimento. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 33 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

Art. 31 - Procedimento cautelare

1. La Commissione competente adotta le misure cautelari in composizione collegiale, su proposta del componente istruttore, su istanza della Procura federale competente, su segnalazione della Commissione CONI ovvero d'ufficio. La proposta di misura cautelare è comunicata entro cinque giorni all'interessato che può depositare memorie scritte e documenti entro i successivi cinque giorni. La Commissione decide con provvedimento scritto e succintamente motivato. Il provvedimento è notificato all'interessato entro cinque giorni dall'adozione tramite il sistema informatico centrale ed è contestualmente comunicato alle Federazioni interessate e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nei casi in cui il ritardo nell'adozione della misura possa determinare un pregiudizio grave e irreparabile, il Presidente della Commissione competente adotta il provvedimento cautelare inaudita altera parte, con motivazione sintetica. Il provvedimento dispone l'audizione dell'interessato, che ha diritto di farsi assistere da un difensore, entro tre giorni; all'esito dell'audizione il Collegio conferma o revoca la misura che, in mancanza di conferma entro il termine perentorio di dieci giorni dall'adozione, perde efficacia automaticamente

3. L'interessato può presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento cautelare e può chiedere di essere ascoltato. La Commissione, valutate le deduzioni, conferma, modifica o revoca la misura con provvedimento motivato entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni. Il mancato rispetto del termine di pronuncia determina la sospensione automatica degli effetti della misura fino alla decisione.

4. Avverso il provvedimento che conferma la misura cautelare adottata dalla Commissione federale è ammesso reclamo alla Commissione CONI, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione, in conformità all'articolo 33, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Al reclamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI.

5. Avverso le misure cautelari adottate dalla Commissione CONI non è ammesso reclamo; i relativi vizi possono essere dedotti con il ricorso di cui all'articolo 37, unitamente all'impugnazione della decisione di merito.

Art. 32 - Durata, revoca ed estinzione delle misure cautelari

1. La misura cautelare adottata prima della formulazione del capo di incolpazione non può eccedere il termine dell'attività istruttoria di cui all'articolo 24, comma 6, ivi compresa la proroga. In mancanza di formulazione del capo di incolpazione entro tale termine, la misura perde efficacia automaticamente.

2. La misura cautelare adottata nel corso del procedimento ha durata massima di novanta giorni e può essere prorogata una sola volta, per motivate esigenze istruttorie, per ulteriori sessanta giorni, con provvedimento collegiale motivato. Decorso il termine massimo di centocinquanta giorni senza pronuncia di merito, la misura cessa automaticamente di avere efficacia.

3. Le misure cautelari sono revocabili o modificabili in ogni momento, anche d'ufficio, su istanza motivata dell'interessato o su proposta del componente istruttore o della Procura federale competente, qualora vengano meno i presupposti di cui all'articolo 30. La misura è in ogni caso revocata quando l'organo che l'ha adottata ritenga che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore

alla sospensione già sofferta, ovvero più grave dell'inibizione già subita per il medesimo fatto. La revoca è comunicata con le medesime modalità di cui all'articolo 31, comma 1.

4. La misura cautelare cessa automaticamente di avere efficacia:

a) con il deposito del dispositivo della decisione di merito sul procedimento principale;

b) in caso di estinzione del procedimento disciplinare per qualsiasi causa;

c) decorso il termine massimo di cui ai commi 1 e 2.

5. Il periodo di sospensione cautelare effettivamente sofferto è computato ai fini della determinazione della durata della sanzione della sospensione eventualmente irrogata all'esito del procedimento.

TITOLO VI
PROCEDIMENTO DI APPELLO

Art. 33 - Ricorso alla Commissione CONI

1. Avverso le decisioni della Commissione federale è ammesso il ricorso alla Commissione CONI.

2. Il ricorso è promosso, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di quindici giorni dal deposito della decisione di cui all'articolo 29. Qualora la comunicazione della decisione sia anteriore al deposito, il termine decorre comunque dal giorno del deposito.

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione della decisione impugnata, i motivi di censura avverso di essa e le conclusioni, e deve essere sottoscritto dalla parte o da un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge.

4. Al ricorso possono essere allegati nuovi documenti solo se formatisi successivamente alla decisione di primo grado ovvero se si tratta di documenti che la parte non ha potuto produrre in primo grado per comprovati motivi oggettivi. Sull'ammissibilità dei documenti decide il Collegio giudicante.

5. Non è possibile chiedere nuovi mezzi di prova, salvo che si dimostri di non averli potuti chiedere in primo grado per causa non imputabile al richiedente. È possibile chiedere l'assunzione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado. Sull'ammissibilità dei mezzi di prova decide il Collegio giudicante.

6. Tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima decisione devono essere riunite e trattate congiuntamente.

Art. 34 - Effetti del ricorso e sospensione degli effetti della decisione

1. La proposizione del ricorso non sospende gli effetti della decisione impugnata.

2. La sospensione degli effetti può essere disposta, su istanza del ricorrente presentata con il ricorso o separatamente, dal Presidente della Commissione CONI, quando ricorrono gravi e comprovati motivi.

3. In tale caso il Presidente della Commissione CONI fissa, con il medesimo provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza, l'udienza per la discussione del ricorso, da tenersi non oltre i quindici giorni successivi, e, con il medesimo provvedimento, forma il Collegio ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nominando il relatore.

4. Il provvedimento d'urgenza può essere confermato o revocato all'udienza di discussione. In ogni caso esso perde effetto con il provvedimento che definisce il giudizio.

Art. 35 - Fissazione dell'udienza e trattazione

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 34, ricevuto il ricorso, il Presidente della Commissione CONI fissa con proprio provvedimento l'udienza per la discussione, che deve essere celebrata entro i successivi trenta giorni, e con il medesimo provvedimento forma il Collegio ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nominando il relatore.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 34, comma 3, e al comma 1 del presente articolo sono comunicati senza indugio al ricorrente e alle altre Parti del procedimento. Tra la data dell'udienza e quella della comunicazione devono intercorrere non meno di dieci giorni.

3. All'udienza di discussione la parte può essere presente personalmente o tramite un avvocato munito di valida procura rilasciata nelle forme di legge, e può farsi assistere da un difensore.

4. All'udienza di discussione il Collegio, sentito il relatore, provvede in ordine all'assunzione delle prove richieste dalla parte. Può disporre anche d'ufficio la riassunzione di prove già assunte in primo grado qualora lo ritenga indispensabile ai fini della decisione. Per gli stessi motivi può disporre d'ufficio l'acquisizione di eventuali documenti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 5 e 8 dell'articolo 28.

5. Con il ricorso la controversia è devoluta al Collegio nei limiti dei motivi proposti e delle domande ed eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse.

6. Al termine della discussione il Collegio trattiene il procedimento in decisione.

Art. 36 - Decisione di appello

1. La decisione completa di motivazione deve essere resa e depositata nei venti giorni successivi all'udienza. Il Collegio può disporre un termine più lungo, non superiore a sessanta giorni, dandone dichiarazione al termine dell'udienza.

2. La decisione deve contenere il dispositivo e una succinta motivazione dei fatti e delle ragioni di diritto che hanno condotto alla pronuncia, che può essere di accoglimento, anche parziale, del ricorso, con conseguente annullamento o riforma, in tutto o in parte, della sanzione irrogata in primo grado, ovvero di rigetto del ricorso, con conseguente conferma della sanzione già irrogata.

3. Non è consentita la rimessione del procedimento alla Commissione federale, salvo che la decisione di primo grado sia affetta da nullità insanabile per violazione del contraddittorio.

4. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti ed è sottoscritta dal Presidente del Collegio e dal relatore.

5. La decisione è depositata presso la Commissione CONI ed è comunicata all'incolpato, alla Commissione federale e alla Federazione competente. Gli effetti della riforma decorrono dalla data del deposito, anche se successiva alla comunicazione.

6. La decisione è annotata nel registro delle notizie di illecito di cui all'articolo 20 ed è pubblicata ai sensi dell'articolo 14, comma 5.

TITOLO VII
RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 37 - Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso le decisioni della Commissione CONI è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché la Procura Generale dello Sport.

4. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, mediante deposito presso il Collegio di Garanzia dello Sport secondo le modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

5. Con il provvedimento che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport, se accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione CONI, che dovrà assumere una nuova pronuncia sulla base dei principi di diritto enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport.

6. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo quanto previsto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

7. Resta ferma la disciplina dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento CONI quanto al ricorso avverso i provvedimenti di cancellazione dal Registro nazionale.

TITOLO VIII
PROCEDIMENTO PER L'ANNOTAZIONE

Art. 38 - Annotazione

1. L'annotazione è la sanzione applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 3, del Regolamento CONI, a chiunque svolga l'attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro nazionale, anche in conseguenza di un provvedimento di cancellazione o di mancato rinnovo dell'iscrizione.

2. La misura consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale per un periodo da tre a trentasei mesi ed è attuata mediante iscrizione del nominativo e dei dati del soggetto in apposita sezione del Registro nazionale.

3. Per l'intera durata del provvedimentoil soggetto annotato non può iscriversi al Registro nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Regolamento CONI. Ove, in pendenza del procedimento di annotazione, l'interessato presenti domanda di iscrizione, questa rimane sospesa fino alla definizione del procedimento.

4. Il provvedimento definitivo è comunicato alla Federazione competente per i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori in ambito di giustizia federale, nonché per la segnalazione all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 39 - Procedimento per l'annotazione

1. L'annotazione è disposta dalla Commissione federale della Federazione nel cui ambito è stata svolta l'attività.

2. Il procedimento prende avvio da una segnalazione o da un esposto, anche della Procura federale o della Commissione CONI, redatto in forma scritta e corredato da documentazione probatoria.

3. La procedura si svolge secondo i seguenti termini:

a) entro dieci giorni dalla segnalazione, la Commissione federale apre il fascicolo, attribuendo numero di ruolo e dandone comunicazione alla Commissione CONI;

b) nei successivi dieci giorni la Commissione federale informa l'interessato, concedendogli quindici giorni per fornire chiarimenti e documenti ovvero per chiedere di essere ascoltato, con facoltà di farsi assistere da un difensore; ove sia richiesta l'audizione, essa è fissata entro tre giorni e si svolge entro i successivi sette giorni;

c) decorsi tali termini, la Commissione federale adotta il provvedimento di annotazione entro quindici giorni e lo comunica all'interessato e alla Commissione CONI nei tre giorni successivi, trasmettendo il fascicolo.

4. In caso di accertamento di una prima violazione, la Commissione federale commina l'annotazione per un periodo non superiore a dodici mesi. Per ogni violazione successiva alla prima, rilevata nell'ambito della medesima segnalazione, la durata è incrementata di ulteriori sei mesi, fino al limite massimo di trentasei mesi.

5. Ai fini procedimentali si rinvia alle disposizioni di cui al Titoli IV, V e VI del presente Regolamento.

6. La decisione della Commissione CONI è registrata nell'apposita sezione del Registro nazionale entro tre giorni ed è contestualmente trasmessa all'interessato e alla Commissione federale.

7. Sia la Commissione federale sia la Commissione CONI deliberano a maggioranza dei propri componenti. Il provvedimento deve essere sottoscritto dal Presidente e da almeno un altro componente.

8. Qualora la segnalazione riguardi fatti commessi prima dell'iscrizione al Registro nazionale, ovvero qualora un agente sportivo iscritto abbia operato nell'ambito di una Federazione per la quale non è abilitato, si procede secondo il procedimento disciplinare ordinario di cui ai Titoli IV, V e VI del presente Regolamento.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Rapporti con la giustizia federale

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano l'esercizio dell'azione disciplinare da parte degli organi di giustizia federale nei confronti dei tesserati e degli affiliati per i fatti di loro competenza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 25 del Regolamento CONI.

2. Qualora dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergano condotte rilevanti a carico di tesserati o affiliati, l'organo procedente trasmette senza indugio gli atti alla Procura federale competente.

Art. 41 - Trattamento dei dati personali e pubblicità delle decisioni

1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei procedimenti disciplinari è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa nazionale applicabile.

2. Le decisioni sono pubblicate nell'apposita area del Registro nazionale in forma integrale ovvero, ove necessario a tutela dei soggetti coinvolti e in particolare dei minori, in forma anonimizzata, secondo le determinazioni della Commissione CONI e nel rispetto del disciplinare tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, del Regolamento CONI.

3. I tempi di conservazione dei dati relativi ai procedimenti disciplinari sono definiti nel disciplinare tecnico di cui al comma 2.

Art. 42 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento CONI e i principi e le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo Codice, gli organi giudicanti conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

2. Le Federazioni sportive nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche e il CIP adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento CONI. Le disposizioni federali non possono derogare al presente Regolamento né alle fonti sovraordinate.

Art. 43 - Abrogazioni

1. Ferme restando le abrogazioni disposte dall'articolo 46, comma 1, del Regolamento CONI, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il «Regolamento disciplinare agenti sportivi» del CONI pubblicato in data 20 luglio 2021.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione regolamentare del CONI incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. I procedimenti disciplinari e i procedimenti di annotazione già avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono secondo le norme previgenti, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del Regolamento CONI.

2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni previgenti, salvo che le disposizioni del presente Regolamento risultino in concreto più favorevoli all'incolpato.

3. Fino alla piena operatività del sistema informatico centrale di cui all'articolo 27 del Regolamento CONI, le comunicazioni, i depositi e le annotazioni previsti dal presente Regolamento sono effettuati con le modalità transitorie stabilite dall'articolo 47, comma 3, del medesimo Regolamento.

4. Fino alla nomina della nuova Commissione per gli Agenti Sportivi CONI, come previsto dall'art. 39 del Regolamento Agenti Sportivi, resta in carica la Commissione precedente.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento le Federazioni sportive nazionali, le Federazioni sportive paralimpiche e il CIP provvedono alla costituzione della Commissione federale di cui all'articolo 17.

6. Le sanzioni pecuniarie irrogate in base alle disposizioni previgenti e non ancora riscosse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano dovute secondo le modalità previste dal provvedimento che le ha irrogate.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CONI, contestualmente al Regolamento CONI.